



AgriPag - Gestione Paghe Agricole

INDICE

indice	1
31.01.2025 legge 30 dicembre 2024 n. 207	2
24.04.2024 Messaggio inps 1597	2
16.03.2024 REL. 2024/36A (tfr a parte)	3
26.02.2024 REL. 2024/28A (circolare inps N. 126/2024 IVS bonus mamme 2024)	3
13.01.2024 REL. 2024/08A (circolare inps N. 11/2024 IVS 6.00% / 7.00%)	3
22.06.2023 REL. 2023/30A (DECRETO LAVORO D.L. N. 48/2023 IVS 6.00% / 7.00%)	3
31.01.2023 REL. 2023/06A (circolare INPS N. 7 DEL 24.01.2023 IVS 2.00% / 3.00%)	4
09.11.2022 REL. 2022/61A (MESSAGGIO INPS N. 3499 DEL 26.09.2022 IVS 2.00%)	4
19.09.2022 REL. 2022/57A (INFORMATIVA D.LGS. 152/1997)	5
23.06.2022 Rel. 2022/44a (Rinnovo Contratto Nazionale Operai Agricoli e Florovivaisti)	5
20.06.2022 Rel. 2022/42a (Adeguamento Uniemens luglio)	5
06.06.2022 Rel. 2022/39a (Adeguamento Uniemens OTI)	6
04.06.2022 Rel. 2022/36a (Bonus 200 euro)	6
03.06.2022 Rel. 2022/35a	6
01.06.2022 Rel. 2022/34a (Circolare Inps n. 43 del 22.03.2022 IVS 0.80%)	7
31.05.2022 Rel. 2022/33a (Aggiornamento Programma di Controllo INPS)	7
ANNOTAZIONI IMPORTANTI	9

Cambia il taglio del cuneo, che da contributivo/previdenziale diventa misura fiscale, con un combinato di indennità esentasse per redditi fino a 20mila euro e un sistema di detrazioni fiscali decrescenti per redditi da 20 a 40mila euro. Il beneficio viene riconosciuto ad una platea di beneficiari più ampia, limitata in precedenza ai redditi sino a 32mila euro, con le seguenti modalità:

- Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, con un reddito complessivo **non superiore a 20.000 euro**, è riconosciuta una somma, che *non concorre alla formazione del reddito*, determinata applicando al reddito la percentuale corrispondente al:
 - **7,1%**, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
 - **5,3%**, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
 - **4,8%**, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro;
- Per i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo compreso tra 20mila e 32mila euro spetta un'ulteriore detrazione di **1.000 euro**;
- Per i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore ai 32 mila euro un sistema di detrazioni con *decalage* fino a 40mila euro dato dal *prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 8mila euro*.

Per calcolare questa somma, nell'anagrafica del Dipendente, dovremo valorizzare la voce **Somma Legge 207/24** con **S**.

- Per quanto riguarda i dipendenti con un reddito non superiore a 20.000 euro, in busta paga verrà inserita una voce: **SOMMA INTEGRATIVA**. La somma della stessa verrà riportata nella mascherina IRPEF, nella colonna Bonus. Questa somma potrà essere usata come compensazione. **Sarà cura dell'operatore inserirla nel modello F24** quando lo riterrà opportuno.
- Per i redditi superiori a 20.000 euro verrà calcolata un'ulteriore detrazione.

Nel caso in cui il dipendente rinunci a questa somma, oppure, nel caso di un reddito superiore ai 20.000 euro, all'ulteriore detrazione, lo stesso dovrà fare una dichiarazione in questo senso: nell'anagrafica del Dipendente è stato inserito un **button (Rinuncia L. 207)** che consente di stampare questa dichiarazione.

Le somme o le detrazioni potranno poi essere recuperate nel 730.

24.04.2024 MESSAGGIO INPS 1597

Con il presente messaggio, anche in relazione alle richieste pervenute in merito alla corretta modalità di esposizione nel flusso **Uniemens-PosAgri** dell'esonero sulla quota a carico dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, illustrato con la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, si ribadisce che la disposizione normativa in argomento non produce effetti sulla tredicesima mensilità, sulla quattordicesima mensilità e sui relativi ratei corrisposti che, pertanto, non devono essere considerati ai fini della determinazione dell'importo che dà diritto all'applicazione dell'esonero in trattazione.

Pertanto, nell'ipotesi in cui i datori di lavoro agricoli applichino contratti collettivi di lavoro che prevedano l'erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tali mensilità aggiuntive, o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, l'esonero viene calcolato esclusivamente sulla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità non comprensiva delle mensilità aggiuntive.

L'esposizione dei dati nel flusso **Uniemens-PosAgri** deve essere, conseguentemente, effettuata con le seguenti modalità.

Nel campo <Retribuzione> deve essere indicata la retribuzione complessiva erogata al lavoratore, mentre nel rigo relativo al <Tipo Retribuzione Particolare>, valorizzando il campo con i codici 8 o 9, deve essere inserito esclusivamente l'importo erogato a titolo di mensilità aggiuntiva (sia esso relativo alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità o alla somma di entrambe le mensilità aggiuntive) in modo che il sistema di tariffazione possa

individuare correttamente l'importo sul quale applicare l'esonero contributivo in trattazione.

Infine, si precisa che, qualora i datori di lavoro abbiano già inviato i flussi di denuncia **Uniemens-PosAgri** relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, esponendo i relativi dati con modalità diverse da quelle sopra indicate, gli stessi devono essere sostituiti con l'invio, entro il 31 maggio 2024, dei flussi corretti.

Questo è il messaggio INPS.

In sostanza dicono che si dovrebbero ritrasmettere i flussi Uniemens già mandati. **Si deve applicare anche per gli OTD?** Gli Operai a Tempo Determinato hanno il 3° Elemento, così composto: **13^ 8,33 %, 14^ 8,33 %**, Ferie 8,33 %, Festività 5,45 %, per un totale del 30,44 %. Di conseguenza possiamo dire che anche gli OTD percepiscono ratei di 13^ e 14^.

Bisogna rimandare i nuovi flussi, ma senza rielaborare le buste paga.

Il programma, con la Rel. 2024.50, è già predisposto a creare il flusso con le nuove disposizioni, basta lasciare S (si) nel nuovo campo: **Applica messaggio INPS 1597 S/N**. Verrà creato un flusso, dove al posto del rigo <TipoRetribuzioneParticolare> 7, ci sarà 8, e nel rigo <Retribuzione> ci sarà l'importo erogato a titolo di rateo aggiuntivo.

Questo è quanto risulterà nel Posagri:

DATI LAVORATORE:									
COGNOME					NOME				
DATA DI NASCITA				SESSO	COMUNE DI NASCITA O STATO ESTERO				
MESE	ZT	TC	TRP	TR	Istat	GG	Retr(€)	RTG(€)	
Marzo	04	001	0	O	065118	14	1106,00	79	
Marzo	04	001	8	O	065118		142,00	0	

I cedolini da gennaio ad aprile non devono essere rielaborati, mentre a partire da maggio il programma elaborerà i cedolini, applicando un importo IVS minore.

16.03.2024 REL. 2024/36A (TFR A PARTE)

Con il rilascio della nuova busta paga di AgriPag (2024) abbiamo deciso di liquidare il TFR automaticamente nell'ultimo cedolino. Con la presente release abbiamo previsto la possibilità di liquidare il TFR in un cedolino a parte. Per attivare questa funzione (per tutti i dipendenti dell'Azienda): -Azienda -Altri dati -[TFR cedolino a parte] valorizzare questo campo con [X]. In questo caso il TFR verrà visualizzato nel cedolino a video (solo figurativo) e verranno calcolate: -Imposta lorda -Detrazione -Imposta netta 1012, e non verrà inserito nella stampa. Per questo abbiamo previsto un pulsante [TFR] che consentirà di stampare il cedolino TFR a parte. Inoltre, per quanto riguarda: -Numerazione -Data di stampa -Ora di stampa, esse saranno memorizzate nella videata dell'ultimo cedolino.

26.02.2024 REL. 2024/28A (CIRCOLARE INPS N. 126/2024 IVS BONUS MAMME 2024)

La legge di bilancio 2024 (Legge 30.12.2023 n. 213) all'art. 1 commi da 180 a 182 ha previsto il "bonus mamme". L'esonero della contribuzione previdenziale (**9,19% della retribuzione**) è fissato ad un tetto massimo di 3000 euro da riparametrare su base mensile per le lavoratrici che hanno almeno tre figli, fino al compimento del diciottesimo (18) anno di età del figlio più piccolo. Per il 2024 in via sperimentale il bonus è attribuito anche in presenza di 2 figli, fino al decimo (10) anno di età del più piccolo. L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente **a tempo indeterminato**, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l'esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

AgriPag

Il programma inizierà a calcolare l'esonero del 6.00% / 7.00% a partire dal cedolino di GENNAIO 2024. In Anagrafica Dipendente è stata inserita la nuova voce: **Bonus Mamme** (valorizzare co 2 o 3 a seconda del numero di figli)

13.01.2024 REL. 2024/08A (CIRCOLARE INPS N. 11/2024 IVS 6.00% / 7.00%)

La riduzione dell'aliquota IVS a carico del dipendente, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari al: **7%**, se la retribuzione imponibile previdenziale non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero **6%**, se la retribuzione imponibile previdenziale mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro. L'Inps precisa che, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, sono escluse dall'applicazione dell'esonero.

AgriPag

Il programma inizierà a calcolare l'esonero del 6.00% / 7.00% a partire dal cedolino di GENNAIO 2024 e fino a quello di dicembre 2024.

22.06.2023 REL. 2023/30A (DECRETO LAVORO D.L. N. 48/2023 IVS 6.00% / 7.00%)

Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 si applica la maggiorazione dell'esonero contributivo secondo le modalità previste dal decreto Lavoro. Nello specifico, la riduzione contributiva è di **7 punti percentuali** se la

retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 1.923 euro e di **6 punti percentuali** se la retribuzione imponibile non risulti superiore a 2.692 euro.

L'esonero riguarda **tutti i lavoratori**, siano essi dipendenti di datori di lavoro pubblici che privati, a prescindere dalla loro natura imprenditoriale, diversi dal lavoro domestico.

La riduzione contributiva non determina conseguenze sulle prestazioni pensionistiche del lavoratore in quanto è resta ferma l'aliquota di computo.

AgriPag

Il programma inizierà a calcolare l'esonero del 6.00% / 7.00% a partire dal cedolino di LUGLIO 2023 e fino a quello di dicembre 2023.

31.01.2023 REL. 2023/06A (CIRCOLARE INPS N. 7 DEL 24.01.2023 IVS 2.00% / 3.00%)

L'esonero a carico dei lavoratori, introdotto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), è riconosciuto:

- nella misura di **2 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **2.692 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- nella misura di **3 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **1.923 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Per espressa previsione della norma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

AgriPag

Il programma inizierà a calcolare l'esonero del 2.00% / 3.00% a partire dal cedolino di gennaio 2023 e fino a quello di dicembre 2023.

09.11.2022 REL. 2022/61A (MESSAGGIO INPS N. 3499 DEL 26.09.2022 IVS 2.00%)

Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024". Esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Articolo 20 del decretolegge 9 agosto 2022, n. 115. **Aumento di 1,2 punti percentuali** dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Pertanto, ferme le indicazioni contenute nella circolare n. 43/2022, si precisa che la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, introdotta dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, pari a 0,8 punti percentuali, è innalzata a **2 punti percentuali**, per effetto della novella legislativa di cui all'articolo 20 del decretolegge n. 115/2022, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità, laddove erogata integralmente in tale periodo, ovvero, limitatamente ai ratei della stessa erogati nei predetti periodi di paga.

AgriPag

Il programma inizierà a calcolare l'esonero del 2.00% a partire dal cedolino di novembre. Nello stesso cedolino verranno calcolati gli arretrati relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre.

Il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea", introduce disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, nonché una serie di ulteriori misure a tutela dei lavoratori, riportando le prescrizioni previste dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 "Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro".

AgriPag

Per stampare questa informativa:

- 1) Per dipendente singolo: >Dipendente >Stampe >Modelli > **Informativa D.lgs. 152/1997**
- 2) Per tutti i dipendenti: >Stampe >Dipendenti >**12**

Lo scorso 23 maggio, a Roma, è stato sottoscritto il **rinnovo del Contratto Nazionale degli operai agricoli e florovivaisti**, scaduto a dicembre 2021 e in vigore fino al 2025, che interessa oltre un milione di lavoratrici e lavoratori del **comparto agricolo**.

Nel rinnovo contrattuale è previsto un **aumento salariale** del **4,7%** nel biennio che sarà erogato in tre tranches: il **3% a partire da giugno 2022**, l'**1,2% da gennaio 2023** e lo **0,5% a giugno 2023**. Le parti firmatarie hanno poi già fissato l'impegno ad incontrarsi nel mese di settembre 2023, per verificare l'inflazione reale del biennio e valutare eventualmente l'adeguamento economico.

Si attendono quindi gli aggiornamenti tariffari da parte delle singole organizzazioni sindacali a livello provinciale che avranno a disposizione un mese di tempo per calcolare e pubblicare le nuove tariffe che dovranno essere applicate nel cedolino paga di giugno 2022.

AgriPag

Aggiornare il programma mettendo la spunta a:

- Tabelle 2022
- Parametri 2022

abbiamo già modificato tutti i contratti, che, a partire dalla busta del mese di giugno 2022, avranno un incremento del **3%**.

Gli aumenti sono stati calcolati da noi, per legge, sulla paga base. Se e quando le organizzazioni sindacali provinciali pubblicheranno le nuove tariffe, non è detto che questi nuovi importi rispecchino i nostri, perché a volte i sindacati calcolano, erroneamente, l'aumento non sulla paga base ma sulla paga effettiva. **Le nostre sono quelle corrette.**

Abbiamo adeguato l'uniEMens del mese di luglio 2022 al messaggio INPS n. 2397

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità corrisposta ai lavoratori, nelle denunce Posagri delle competenze del mese di luglio 2022 valorizzeranno in <DenunciaAgrIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50".

Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità una tantum da recuperare.

AgriPag

Bisogna solo aggiornare il programma, l'adeguamento di cui sopra verrà apportato solo per i dipendenti che avranno ricevuto il bonus una-tantum, dal datore di lavoro, nel cedolino di luglio 2022.

06.06.2022 REL. 2022/39A (ADEGUAMENTO UNIEMENS OTI)

Abbiamo adeguato anche l'uniEMens degli operai OTI la con circolare INPS n. 43

04.06.2022 REL. 2022/36A (BONUS 200 EURO)

Il Bonus 200 euro verrà erogato dall'INPS in fase di liquidazione della DS agricola. Pertanto nel cedolino di luglio 2022 lo inseriremo solo nel caso in cui il dipendente non abbia fatto la richiesta della DS agricola e abbia firmato la dichiarazione apposita.

AgriPag

Nel programma abbiamo inserito un nuovo campo: **Bonus 200 euro**

Nel caso in cui questo campo sia **vuoto** o sia valorizzato con **N** (no) il Bonus verrà **NON VERRA'** erogato.

Se il Bonus deve essere erogato al dipendente, valorizzate questo campo con **S** (si). In questo caso il lavoratore dovrà firmare la dichiarazione di non essere titolare di prestazioni pensionistiche o percettore di reddito di cittadinanza:

- richiamare il dipendente
- STAMPE
- MODELLI
- dichiarazione Bonus una tantum 200 euro

Troverete nel cedolino del mese di luglio 2022 la seguente voce: **BONUS UNA TANTUM D.L. 50/2022**

Per quanto riguarda la **RIDUZIONE 0.80% IVS arretrati**, il programma farà il controllo sul mese di aprile. Se nel detto mese questa riduzione non era stata applicata sarà inserito anche questo mese negli arretrati.

03.06.2022 REL. 2022/35A

Con il Decreto Aiuti, entrato in vigore il 18 maggio 2022, è stato previsto un bonus in favore dei lavoratori dipendenti, di importo pari a 200 euro.

Per averne diritto è richiesto al lavoratore di firmare una dichiarazione di non essere titolare di prestazioni pensionistiche o percettore di reddito di cittadinanza.

È importante quindi presentare questa dichiarazione al proprio datore di lavoro, anche perché in mancanza e anche in presenza dei requisiti, il bonus non potrà essere erogato.

Questo Bonus spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

Per stampare questa dichiarazione:

- richiamare un dipendente
- STAMPE
- MODELLI
- dichiarazione Bonus una tantum 200 euro

01.06.2022 REL. 2022/34A (CIRCOLARE INPS N. 43 DEL 22.03.2022 IVS 0.80%)

La circolare INPS n. 43 del 22.03.2022 prevede una riduzione dell'IVS pari al **0.80%**.

AgriPag applica questa riduzione a partire dal cedolino di Aprile 2022 ma, essendo questa disposizione retroattiva e valida per tutto il 2022, nel cedolino del mese di **luglio 2022** verranno applicati gli arretrati.

Nell'uniEMens verranno indicate i dipendenti che beneficeranno di tale riduzione. Queste riduzioni verranno applicate dall'INPS automaticamente per i mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2022**.

Per avere diritto a questa riduzione la retribuzione lorda mensile non deve superare i 2,692 euro.

Troverete nel cedolino le seguenti voci:

RIDUZIONE 0.80% IVS

(solo luglio 2022)

RIDUZIONE 0.80% IVS arretrati

31.05.2022 REL. 2022/33A (AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI CONTROLLO INPS)

L'INPS ha aggiornato il programma di controllo uniEMens alla versione 4.0. Il programma aggiornato può essere scaricato dal seguente link:

<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/software/823#>

PRESENZE

X - giornata

M - Malattia

S - Straordinario

F - Festivo

V - Festività comandata (nazionale/locale)

I - Infortunio

T - maternità

R - ferie

P - riposo

C - Carenza OTI

E - permesso retribuito

N - permesso non retribuito

D - cassa integrazione in Deroga

NUMERO

Ore lavorate nel giorno.

Nel caso di paga a ore, vengono considerate nel calcolo del cedolino.

Nel caso di paga a giorni, servono solo per la stampa e nel calcolo viene considerata una giornata.

ZONA

n - Normale

m - Montana

s - Svantaggiata

Viene considerata una giornata, ma distinta per zona.

PRESENZE

Inserire le presenze del mese corrente.

Mettere la spunta sul BLOCCO corrispondente al mese per bloccare le presenze inserite.

Salvare il tutto con SALVA MESE.

L'unico mese attivo è quello corrente. Per lavorare sugli altri mesi cliccare su SBLOCCA MESI.

ORE STRAORDINARIE / FESTIVE

A destra ci sono i campi delle Ore Straordinarie e delle Ore Festive. Inserire i dati e salvare con SALVA.

Le Ore Festive verranno conteggiate in busta con una maggiorazione del 35%.

Le Ore Straordinarie verranno conteggiate in busta con una maggiorazione del 25%, se il lavoratore viene retribuito a giorni.

Nel caso in cui la retribuzione sia ad ore nella busta apparirà solo l'importo della maggiorazione in quanto le stesse ore sono già state retribuite in misura normale.

ASSUNZIONI CONGIUNTE

In basso troviamo le presenze relative alle assunzioni congiunte. Suddividere le presenze mensili del dipendente tra le varie aziende. Salvare con SALVA CONGIUNTE.

Questa suddivisione viene mantenuta nell'uniEMens.

BONUS

Il bonus 100 euro in busta paga spetta di diritto solo per redditi complessivi fino a 15.000 euro.

Per i redditi tra i 15.000 ed i 28.000 euro spetta solo a condizione che la somma di tutte le detrazioni spettanti sia superiore all'imposta lorda.

Si potrà sapere con certezza se il trattamento integrativo spetta o meno solo in sede di dichiarazione dei redditi.

Il programma, oltre i 15.000 euro non calcola il bonus.

Per forzarlo:

- Busta paga
 - Mese
 - F3
-

Aggiornamento Contratti

Per aggiornare i Contratti bisogna cliccare sul pulsante aggiornamenti e selezionare manualmente:

- Tabelle
- Parametri

Per cambiare i contratti in modo massivo:

- Stampe
 - Elaborazioni
 - 11 Mod contratto
-

CONGUAGLIO

Il campo CONGUAGLIO normalmente deve essere **N** (no).

Si valorizza con **X**, facendo pagare l'Irpef, **SOLO su esplicita richiesta del Dipendente**.

Funzione Duplica Dipendente

- Richiamare il dipendente da duplicare
- Ricerche
- Duplica Dipendente

Riporta in automatico nel nuovo dipendente Imponibile e Detrazioni del rapporto precedente.

ASSUNZIONI CO

- CCNL 190 (operai Agricoli)
- LIVELLO ND